

TORNATA DEL 15 GENNAIO 1869

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — Omaggio — Comunicazione del Presidente — Dichiarazione del Senatore Lauzi — Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni intorno all'amministrazione e contabilità dello Stato — Approvazione degli articoli 17, 18, 19 — Aggiunta proposta dal R. Commissario all'articolo 20 accettata dalla Commissione — Dubbio del Senatore Poggi cui risponde il Relatore — Osservazioni del Senatore Spinola — Schiarimenti del R. Commissario, del Senatore Spinola e del Relatore — Dichiarazioni del Senatore Poggi — Approvazione degli articoli 20 e 21 — Reiezione degli articoli 21 e 22 del progetto del Ministero — Emendamento del R. Commissario all'art. 22 — Modificazioni proposte dalla Commissione — Variante proposta dal Senatore Scialoia combattuta dal R. Commissario — Avvertenze del Senatore Scialoia e del Relatore — Osservazione del Senatore Farina — Spiegazioni del R. Commissario e del Senatore Scialoia — Rinvio dell'articolo alla Commissione — Considerazioni del R. Commissario all'art. 23 — Approvazione degli articoli dal 23 al 24 — Dichiarazioni del R. Commissario circa l'art. 25 — Approvazione dell'articolo — Reiezione degli articoli 37 e 38 del progetto ministeriale — Variante all'art. 36 — Osservazioni del R. Commissario cui risponde il Relatore — Approvazione dell'art. 36 — Dubbio del Senatore Farina sull'art. 37 cui risponde il Relatore — Proposta di rinvio del Senatore Farina appoggiata dai Senatori Lauzi e Cibrario, accettata dalla Commissione — Osservazioni del Senatore Poggi al primo capoverso dell'art. 38 — Schiarimenti del R. Commissario — Nuove obiezioni del Senatore Poggi cui rispondono il R. Commissario, il Relatore ed il Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Fenzi — Emendamento del Senatore Poggi combattuto dal R. Commissario, dal Ministro delle Finanze e dal Relatore — Avvertenza del Senatore Astengo — L'articolo è rinviato alla Commissione.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Commissario Regio e più tardi interviene anche il Ministro delle finanze.

Il Senatore *Segretario* Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Fa omaggio al Senato il Comitato Industriale torinese d'un suo libro sulle *Condizioni delle industrie dei pannilana, del cotone, del ferro e delle sete.*

Presidente. Debbo annunziare al Senato che l'Ufficio Centrale che era stata incaricato dello studio della legge sui Conciliatori ha dichiarato, con soddisfazione della Presidenza, che accetta di nuovo il mandato, e si occuperà di un nuovo esame della legge. Siccome poi mancherebbe uno dei Commissari, se il Senato non ha osservazioni in contrario, io pregherei il signor Senatore Lauzi, perchè voglia farne parte.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io non so se appartenessi all'Ufficio del quale manca il Commissario, ed il nostro

Presidente sa bene che il Regolamento vuole che si debba scegliere il surrogante fra i membri dell'Ufficio di cui il Commissario mancante faceva parte.

Presidente. Allora verificherò.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI INTORNO ALL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLO STATO.

Si riprende la discussione del progetto di legge per disposizioni intorno all'Amministrazione ed alla Contabilità dello Stato.

Ieri abbiamo votato l'articolo 16: siamo al titolo 2° di cui darò lettura.

« TITOLO II.

Della contabilità generale dello Stato.

« Art. 17. Alla immediata dipendenza del Ministro delle Finanze sarà una Ragioneria generale, ed una Direzione generale del Tesoro.

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 18. La Ragioneria generale col metodo della scrittura doppia riassumerà e terrà in evidenza i risultati dei conti delle riscossioni e dei versamenti delle pubbliche entrate, e delle spese ordinate e fatte in relazione non solo ai capitoli del bilancio, ma anche ai varii servizi, e alla responsabilità di ciascuna amministrazione.

Riassumerà altresì e terrà in evidenza le variazioni, che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato. Al quale effetto sarà determinato dal Regolamento il modo, col quale dalle varie Amministrazioni dovranno essere trasmesse o comunicate alla Ragioneria generale le copie degli inventari o prospetti dimostrativi e sommari del risultato dei medesimi, e quelli delle corrispondenti variazioni. »

(Approvato).

« Art. 19. È la ragioneria generale incaricata della formazione delle situazioni del Tesoro e finanziarie, e di predisporre, sulle proposte e cogli elementi trasmessi dai singoli Ministeri a quello delle finanze, il progetto dei bilanci da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.

È pure incaricata di preparare al termine di ogni anno finanziario i bilanci consuntivi dell'amministrazione dello Stato. »

(Approvato).

« Art. 20. Gli Uffici di Ragioneria presso le amministrazioni centrali terranno la loro scrittura in corrispondenza di quella della Ragioneria generale; ed a quest'effetto saranno sottoposti alla vigilanza del ragioniere generale.

« Il regolamento indicherà i conti o prospetti sommari, e gli altri elementi che, a determinati periodi, le Ragionerie speciali debbano trasmettere alla Ragioneria generale; e stabilirà il modo, pel quale resti assicurato presso la medesima il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria dello Stato. »

Presidente. Avverto il Senato che questo articolo 20 è aggiunto.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. L'onorevole Presidente faceva già avvertire come questo articolo 20, è un articolo aggiunto.

Però se si aggiunge quest'articolo 20, se ne sopprimono due del progetto della Camera; cioè, il 21 e 22. Il Ministero accetta la sostituzione, ma con un emendamento, o aggiunta di una parola che raccomando alle considerazioni e all'approvazione del Senato.

L'articolo 20 dice:

« Gli uffici di ragioneria presso le amministrazioni centrali terranno la loro scrittura in corrispondenza con quella della ragioneria generale: »

Il Ministero propone che invece sia detto:

« Gli uffici di Ragioneria presso alle amministrazioni centrali terranno la loro scrittura *coordinata* con la scrittura della Ragioneria generale, e in corrispondenza con essa. »

Il Ministero teme che con una scrittura che si trovi in semplice rapporto di corrispondenza, non resti abbastanza assicurato quel riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria dello Stato, che pure si è voluto affidare agli Uffici di Ragioneria generale.

Il Ministero ha molta fiducia sulla scrittura a partita doppia o bilanciante.

Questo sistema ha già avuto l'onore dell'approvazione del Senato, quando ha approvato l'articolo 18, che appunto prescrive alla Ragioneria generale il metodo della scrittura doppia. E non solo il Ministero si propone di attuare questo sistema nella Ragioneria generale, ma altresì si propone di attivarlo anche presso quegli Uffici provinciali e presso quelle qualsiasi amministrazioni di cui parlava l'art. 21, del quale sarebbe accettata la soppressione. Se il Ministero non si oppone alla soppressione di quest'art. 21. è perchè, torno a dire il principio trovasi già adottato, e perchè poteva vedersi non senza forse una qualche apprensione che si inserisse in un articolo di legge l'obbligo di attuare questo sistema quasi contemporaneamente presso tutte le amministrazioni, e senza l'accompagnamento di quei temperamenti pur necessari, onde in relazione agli oggetti speciali di queste singole amministrazioni la misura abbia quel successo che vi è tutta la ragione di ripromettersi. Ma intanto egli tiene molto a che sia detto in quest'articolo 20 che le scritture degli Uffici di Ragioneria presso le Amministrazioni centrali vengano *coordinate* con quella della Ragioneria generale, appunto perchè in questa coordinazione trova un germe che egli saprà a suo tempo fecondare, quando crederà venuto il momento di estendere l'attuazione del sistema della scrittura doppia anche a tutte le altre Amministrazioni delle quali parlava l'art. 21 che sta per sopprimersi.

Quindi io raccomando, al Senato che sia accettata l'aggiunta che ho l'onore di proporre.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Io desideravo domandare uno schiarimento, ma cedo il mio turno al Relatore se desidera parlare.

Presidente. Ha la parola il Relatore.

Senatore Duchoqué, Relatore. La Commissione non crede doversi preoccupare di tutta l'ampiezza dei propositi annunziati dal signor Ministro per organo del Commissario Governativo.

I termini nei quali vi abbiamo proposto l'articolo 18 sono tali a senso nostro, da permettere una ragionevole applicazione del principio della scrittura a partita doppia. Del resto, mentre ripeto che la Commissione non trova ragione di discutere lo sviluppo che vorrà dare

il signor Ministro a quel principio, non ha neppure ragioni da opporsi alla modificazione proposta dal signor Commissario che non altera il concetto della Commissione. Mi pare che l'articolo verrebbe ad essere così:

« Gli Uffici di Ragioneria presso le Amministrazioni centrali terranno le loro scritture coordinate e in corrispondenza a quelle della Ragioneria generale ».

Presidente. Il Commissario Regio consente a questa modificazione?

Commissario Regio. « *Coordinate e in corrispondenza* » dubito che potessero far nascere l'equivoco che la coordinazione dovesse essere fra le diverse scritture di queste diverse amministrazioni centrali; mentre vorrei che fosse detto che *queste scritture debbono essere coordinate con la scrittura ecc.* Nel concetto siamo d'accordo, è questione d'intendersi nella formula onde grammaticalmente sia reso esatto il concetto.

Senatore Duchoqué, Relatore. La Commissione è remissiva in ciò. Ma fa avvertire che la interpretazione a cui alludeva il Commissario Regio non è possibile perchè la cosa non implica rapporti fra le scritture delle diverse amministrazioni, ma tra queste e la Ragioneria generale.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. La modificazione proposta dall'onorevole Commissario Regio, e accettata con la nuova formula dalla Commissione, a me fa nascere un dubbio che non si volesse più restringere il sistema del Bilancio a doppia scrittura soltanto alla Ragioneria generale. A me pareva che l'idea della Commissione fosse di non darle tutta quella estensione a cui alludeva l'onorevole Commissario Regio. È vero che negli articoli non è detto nulla di preciso in proposito, ma non vorrei che con l'aggiunta fatta dal Regio Commissario s'intendesse appunto di riproporre il sistema del progetto ministeriale, o almeno di far sorgere il dubbio che quella medesima scrittura doppia, che deve essere adottata per la Ragioneria generale, deve pure esserlo anche per le ragioni provinciali, e allora si andrebbe contro il concetto seguito dalla Commissione; bisognerebbe almeno chiarire l'equivoco.

Se si intende che la doppia scrittura debba essere adottata da qualunque ragioneria come si voleva dalla Camera dei Deputati, allora starà bene aggiungere parole che esprimano quest'idea; ma se invece dee prevalere il sistema con tanta chiarezza espresso nella Relazione della Commissione, di voler ristretta alla sola Ragioneria generale la doppia scrittura, allora si dovrebbe considerare, se per avventura l'emendamento proposto non riaprisse la via a fare quello che la Relazione non era disposta ad accettare.

Faccio queste osservazioni in linea di dubbio, perchè mi dichiaro incompetente a risolvere la questione sia in un senso, come in un altro.

Una parola solamente voleva dire sopra una voce usata in un articolo. Se essa è d'uso, allora non insisto; ma se non è d'uso, non troverei opportuno che si cominciasse oggi ad adottarla.

La parola è riscontro *contabile*. Che cosa si intende di dire per *contabili*? Il riscontro dei conti? allora si usi questa ultima frase. È questa la prima volta che mi passa sotto occhio nel testo della legge la parola *contabile*, la quale al mio orecchio non ha nulla di preciso, nè di determinato; so che nella legge della Corte dei Conti non è stata usata, e parmi cosa di difficile ed ambigua definizione; si può dire gestione finanziaria che mi parrebbe più semplice, ma riscontro *contabile*, registrazione *contabile*, fatto *contabile*, in verità non intenderei che cosa significasse.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Nel linguaggio ufficiale e nelle nostre leggi e regolamenti il significato della parola *conti* ha diverse gradazioni. Talvolta è spesa per conti di operazioni o di pura amministrazione onde deriva generalmente una responsabilità morale, ovvero di maneggio di danaro ed altri valori dello Stato, onde deriva più specialmente una responsabilità materiale, di cui si risponde nelle forme giudiziali. Talvolta quella parola è spesa per conto di dimostrazione dei risultati di operazioni fatte. Qui è spesa appunto in questo senso; è spesa nel senso di scrittura dimostrativa; onde *riscontro contabile* suona riscontro che risulta ed è assicurato dal legame delle scritture di tutte le amministrazioni dello Stato che si riassumono nella Ragioneria generale. Se si crede di proporre una diversa formula, non sarà la Commissione che avrà difficoltà di accettarla, quando si ravvisi migliore di quella che è in uso.

Senatore Spinola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Spinola. Mi pare che l'onorevole Relatore della Commissione non abbia risposto al dubbio che era stato posto innanzi dall'onorevole Senatore Poggi. Se male non ricordo, nella Commissione si è dibattuta molto la questione, se poteva essere più o meno conveniente l'adottare per le Amministrazioni dello Stato il sistema della scrittura doppia; e dopo lunghe discussioni su questo punto, come il Senato ha avuto campo di vedere da quanto dispone l'articolo 18, prevalse l'idea che la Ragioneria generale dovesse essere stabilita col metodo della scrittura doppia.

Ma l'articolo 21 del progetto dice: « che le Ragionerie che funzioneranno presso i singoli Ministeri, presso gli Uffici provinciali e presso qualsiasi Amministrazione, si uniformeranno al sistema di contabilità che sarà attivato presso la Ragioneria generale. »

È sembrato che veramente la disposizione andasse troppo oltre, in quantochè vi possono essere realmente delle Amministrazioni centrali nelle quali la scrittura doppia sarebbe un lusso, sarebbe soverchia, si esigerebbe forse qualche cosa al di là di quello che sarebbe stret-

tamente necessario; perchè appunto, se si credette che della scrittura doppia in alcune Amministrazioni vi potesse esser minor bisogno, invece si è riconosciuto che in altre di dette Amministrazioni centrali l'introdurre questo sistema sarebbe un beneficio, come per esempio in quella delle gabelle, e in qualche altra di questo genere. Allora, se male non m'appongo, ripeto, mi pare che la Commissione era venuta nel pensiero di servirsi di una frase, nell'articolo 20 cui discutiamo in questo momento, abbastanza elastica per lasciare al Ministro la facoltà d'introdurre il sistema della scrittura doppia dove l'avesse creduto utile e necessario, e di non introdurlo dove avesse ravvisato che potesse essere meno utile e meno necessario.

Ora, a dir vero, il modo col quale era redatto l'articolo 20 della Commissione mi pare, che soddisfaceva precisamente a questo concetto; in quantochè, cosa si diceva? Che gli uffici delle Ragionerie presso le Amministrazioni centrali terranno la loro scrittura in corrispondenza di quella della Ragioneria generale. Locchè, secondo me, voleva dire, che vi doveva essere quella corrispondenza che potesse essere necessaria, e che rimaneva libero al Ministro di stabilirla più in un modo che nell'altro, secondo che lo avesse creduto più opportuno.

Confesso, che quanto ebbe a dire il signor Commissario Regio, ha suscitato, a parer mio, una questione, che forse non sarebbe nata se si rimaneva alla disposizione qual è scritta nell'articolo 20, e che lasciava piena libertà al Ministro, cosa che credo utile, di poter applicare più un sistema che l'altro, secondo che meglio lo avesse creduto.

Per conseguenza, io pregherei il Regio Commissario a ritirare il suo emendamento, ed a lasciare che l'articolo sia votato precisamente nella forma in cui venne proposto dalla Commissione. E con questo credo di aver anche dato una spiegazione all'onorevole Senatore Poggi, e penso che veramente si raggiunga così lo scopo che si era prefisso, tanto il Ministero, quanto la Commissione.

Presidente. Il signor Commissario Regio persiste nella sua proposta?

Commissario Regio. Mi permetterei di persistere, anche perchè mi pare, che la mia proposta abbia incontrata l'adesione del Relatore della Commissione, il quale non so se esprimeva un'opinione sua individuale, o sibbene l'opinione di essa Commissione.

Del resto, non si riproduce nell'aggiunta, che mi sarei permesso di proporre, l'obbligo preciso che pure si trovava nell'art. 21 stato soppresso di impiantare recisamente la scrittura doppia presso qualsiasi Amministrazione, il comporlo o no, secondo i servizi speciali ai quali quell'Amministrazione è intesa. No, non si riproduce. Si vuole solamente che a quel rapporto di semplice corrispondenza del quale si mostrava contento l'articolo 20 proposto dalla Commissione, si unisse un altro rapporto di coordinazione, onde s'inten-

desse che le scritture di queste speciali Amministrazioni fossero tenute di maniera che tutte le partite che alla Ragioneria generale potevano occorrere per alimentare la sua scrittura generale a doppia partita, non venissero a mancare.

Senatore Spinola. Domando la parola.

Commissario Regio. Questa era la conseguenza che si attribuiva a quest'aggettivo di coordinamento che poi in fondo non faceva altro che aggiungere un legame più stretto fra le due scritture, legame che pare necessario sia mantenuto, all'effetto che questa Ragioneria generale possa ottenere quella scrittura riassuntiva della quale ha avuto l'incarico.

Queste erano le considerazioni per le quali non mi sentirei nemmeno autorizzato di poter ritirare l'emendamento, che a nome del Ministro ho avuto l'onore di proporre.

Del resto; s'intende bene che non si potrà montare la medesima scrittura per le aziende dei sali e tabacchi, per i servizi della guerra, e della marina, come si dovrà montare per il Ministero di Grazia e Giustizia o per l'altro dell'Istruzione Pubblica. Dei temperamenti non vi è dubbio che bisognerà introdurre, o per dir meglio bisognerà che quel sistema generale di scrittura doppia si applichi a seconda delle contingenti necessità, alle quali chiascheduna di queste Amministrazioni è chiamata a provvedere.

Quindi a me non pare che si incorra in nessuna di quelle inconvenienze che mostrano di tener sospeso l'animo del signor Senatore Spinola fino al punto di farmi quell'invito, al quale del resto sono dispiacente di non poter aderire.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al Senatore Spinola, e poi l'avrà il signor Relatore.

Senatore Spinola. Io ho chiesto la parola per un semplice schiarimento. Io non ho mai inteso di mettere in dubbio, e di voler rifiutare quello che era stato accettato dalla Commissione per organo del suo Relatore, e quindi accetto ben volentieri l'aggiunta; ma siccome mi pareva che quest'aggiunta avesse dato luogo a qualche dubbio che appunto doveva essere chiarito, così io ho creduto mio debito, affinché dalla discussione non risultasse che si fosse per caso dato a quest'articolo un significato diverso da quello che aveva la Commissione inteso di dargli, il dir due parole in questo senso.

Del resto, per me accetto ben volentieri l'emendamento; e se mi era permesso di pregare il signor Commissario Regio a ritirarlo, si era solo perchè io ignorava, lo confesso ingenuamente, che egli non lo potesse ritirare.

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore Duchoqué, Relatore. Dopo quello che ha detto l'onorevole Senatore Spinola a me riman poco a soggiungere. Dirò solo che quando io a nome della

Commissione ho aderito all'emendamento proposto dall'onorevole Commissario Regio, ciò ho fatto raccogliendo i voti dei membri della Commissione, che stavano dintorno a me.

Del resto la posizione della questione è questa; l'articolo 20 come fu redatto dalla Commissione, non impedisce di introdurre subito e come meglio si voglia il metodo della scrittura doppia alle ragioni dei Ministeri; ciò non impedisce, nè prescrive. E certamente neppure l'emendamento proposto dall'onorevole Commissario Regio lo prescrive.

Si è creduto di trovare nella parola *coordinamento* una forza maggiore pel Ministro, all'introduzione più generale di quel sistema. La Commissione non ha ragione di opporsi; essa spera che il limite naturale e ragionevole verrà segnato dalla natura stessa delle cose, e solo ha resistito, come resiste, a scrivere nella legge una prescrizione dalla quale potrebbero sorgere turbamenti nell'amministrazione, se scritta nella legge, dovesse avere una immediata e generale applicazione in tutti gli uffici e per tutti i servizi.

Ora, o Signori, noi abbiamo bisogno di avere la dimostrazione di quello che in sette anni si è speso e incassato, di quello che ci rimane a spendere ed incassare. Questo è urgentissimo e desideratissimo. Ora nell'urgenza di avere tale dimostrazione troviamo per lo meno inopportuno impegnarsi subito in dimostrazioni meno urgenti comunque utilissime.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Ecco perchè la Commissione si è fermata ai termini che vi ha proposto.

Aggiungerò che la Commissione, nelle sue primitive tendenze, era portata a non ammettere neppure in genere che si scrivesse nella legge il principio della scrittura doppia, non perchè rifugga dall'adozione di quel sistema, ma perchè ritiene che quando il legislatore vuole un fine, a raggiungere il quale sono da adoperarsi dei mezzi scientifici, tecnici, o comunque professionali, il legislatore suol limitarsi a prescrivere i risultati che vuole ottenere, lasciando al potere esecutivo di stabilire i metodi più adattati a conseguirli.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Dopo le dichiarazioni fatte tanto dall'onorevole Senatore Spinola, quanto dall'onorevole Relatore della Commissione, io dichiaro che, quanto a me, il dubbio è chiarito; e si è d'accordo tra le due parti, che come l'art. 20, quale era stato concepito dalla Commissione non imponeva l'obbligo per legge al Ministero d'adottare il sistema della doppia scrittura per tutte le ragioni, così neppure le nuove parole che sono introdotte ad istanza del Commissario Regio tendono a stabilire codesto obbligo, e lasciano il Ministero in piena libertà di farlo o non farlo.

A me premeva che l'onorevole Relatore spiegasse chiaramente questo concetto, perchè in materia così importante non vi possono nè vi debbono essere equi-

voci; quello che si vuole deve dirsi apertamente; e perchè l'art. 20, anche con le parole che si aggiungono, non suona diversamente da quel che diceva prima, a me basta poter ritenere che è data facoltà al Ministro delle Finanze d'introdurre quel sistema se ed in quanto lo crederà ragionevole e opportuno, ma non gliene viene imposto l'obbligo.

In quanto poi alla parola *contabili* usato in un senso così vario e promiscuo, mi pareva per verità che fosse tale da potere generare qualche equivoco, e qualche oscurità, e che si potesse quindi sostituirla un'altra; ma io non intendo formulare alcuna proposta, e me ne rimetto al Senato.

Presidente. Rileggo l'articolo 20 redatto come propone il Regio Commissario.

« Gli Uffici di Ragioneria presso le amministrazioni centrali terranno le loro scritture coordinate con la scrittura della Ragioneria generale, e in corrispondenza con essa; ed a quest'effetto saranno sottoposti alla vigilanza del Ragioniere generale. »

« Il regolamento indicherà i conti o prospetti sommari e gli altri elementi che, a determinati periodi, le Ragionerie speciali debbono trasmettere alla Ragioneria generale; e stabilirà il modo, pel quale resti assicurato presso la medesima il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria dello Stato. »

Chi approva quest'articolo così redatto, sorga.
(Approvato).

« Art. 21. La Ragioneria generale è retta da un Ragioniere generale, il quale sarà personalmente responsabile dell'esattezza e prontezza delle registrazioni contabili. »

« La nomina dei Ragionieri sarà fatta sopra proposta dal Ministro delle Finanze d'accordo col Ministro cui la Ragioneria è addetta. »

(Approvato).

Ora viene l'articolo 21 del progetto del Ministero, che la Commissione vorrebbe soppresso.

Nella votazione quelli che saranno d'avviso che sia soppresso non si alzeranno, e quelli che non lo vogliono soppresso, si alzeranno.

Ne do lettura.

« Art. 21. Le Ragionerie che funzioneranno presso i singoli Ministeri, presso gli uffici provinciali e presso qualsiasi amministrazione, si uniformeranno al sistema di contabilità che sarà attivato presso la Ragioneria generale. »

« Il Direttore generale della Ragioneria ha lo speciale incarico di vegliare che sia mantenuta la detta uniformità di scrittura presso tutti i Ministeri e presso le Ragionerie provinciali e speciali, provocando all'uopo dal Ministro delle Finanze i necessari provvedimenti. »

Chi approva quest'articolo, sorga.
(Non è approvato).

Viene ora l'articolo 22 del progetto del Ministero del quale la Commissione propone pure la soppressione.

Anche per questo stanno le avvertenze date per il già soppresso articolo 21.

Ne do lettura.

« Art. 22. Le relazioni della Ragioneria generale colle varie Ragionerie, uffici ed amministrazioni, saranno determinate dal regolamento per modo che resti assicurato presso la detta Ragioneria il riscontro puramente contabile di tutta la gestione finanziaria dello Stato. »

Chi approva quest'articolo, scriva.
(Non è approvato).

Si passa ora all'articolo 22 del progetto della Commissione. Esso è così concepito:

« Art. 22. Il Direttore generale del Tesoro soprintende ed invigila, in conformità dei bilanci e delle leggi vigenti, alla riscossione delle imposte dirette, ed al versamento così del montare di esse, come di quello delle altre entrate nelle casse del Tesoro; provvede al movimento dei fondi; ammette a pagamento i mandati spediti dai Ministeri; e terrà esatta registrazione delle operazioni finanziarie di Tesoreria che gli sono ordinate dal Ministro delle Finanze.

« Il Regolamento indicherà i registri ausiliari oltre al giornale e libro mastro a scrittura doppia, che dovranno essere tenuti presso la Direzione generale del Tesoro. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. L'articolo corrispondente votato dalla Camera era molto più esteso in quanto attribuiva al Direttore generale del Tesoro di soprintendere e vigilare ai pagamenti, e alle riscossioni di tutte le entrate in conformità dei bilanci. La Commissione del Senato limita ora questa ingerenza del Direttore alla riscossione delle imposte dirette.

Il Ministero ha veramente dovuto riconoscere che la formula adoperata dalla Camera dava al Tesoriere una responsabilità che il Tesoriere non poteva assumere; perocchè l'esazione delle imposte indirette dipende dall'applicazione di tariffe per atti, o per tali contingenze che sfuggono all'azione alla quale poteva per avventura estendersi il Direttore generale del Tesoro.

La bisogna va molto diversamente per le imposte dirette per le quali si hanno i ruoli che in certa maniera costituiscono il Tesoro debitore liquido delle somme corrispondenti, scritte nei ruoli, e quindi la Commissione ha limitato questa ingerenza del Tesoriere, alla riscossione delle imposte dirette.

Se non che il medesimo principio che ha guidato la Commissione a restringere questo principio all'esazione delle imposte dirette, potrebbe che dovesse applicarsi altresì quando si tratti di qualunque altro credito purchè liquido a favore del Tesoro.

Ed è appunto in conseguenza di questo principio, che mi permetto di sottoporre all'approvazione del

Senato una breve aggiunta, la quale porterebbe l'adozione dell'articolo con la seguente formula:

« Il Direttore generale del Tesoro soprintende ed invigila, in conformità dei bilanci e delle leggi vigenti, alla riscossione delle imposte dirette, e di ogni credito liquido, ed al versamento così del loro montare, come di quello delle altre entrate nelle Casse del Tesoro ecc. »

Presidente. La Commissione accetta questa aggiunta?

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. La prima impressione che ho ricevuto dalle parole dell'onorevole Commissario Regio, era appunto di aderire alle sue parole: ora non so, mi nasce un dubbio.

È chiaro che il Direttore generale del Tesoro si può trovare nel caso di invigilare senza turbamento di altre competenze la riscossione di crediti, oltre quelli che derivano da imposte dirette, ma dubiterei d'altra parte, ed anzi non mi pare da ammettersi, che entri nelle sue competenze curare la esazione di tutti i crediti liquidi dello Stato; sicchè io riconosco poco esatta la formula, in quanto limita le attribuzioni del Direttore generale del Tesoro alle sole imposte dirette, ma parrai che lo ammettere la sua intromissione nella riscossione di qualunque altro credito liquido possa essere pericoloso.

Quindi io crederei che, anzichè parlare di *credito liquido*, come propone l'onorevole Commissario, dovrebbe parlarsi di esazione di *somme dovute direttamente al Tesoro*.

Infatti io considero che vi possono essere dei crediti liquidi da pagare a casse dello Stato che non siano le casse del Tesoro, che vi siano da esigere dei crediti alla cui esazione debba soprintendere non il Direttore Generale del Tesoro, ma l'Amministrazione di un ramo speciale. Così le Amministrazioni delle imposte indirette hanno crediti liquidi da esigere, ma non per questo potrebbe il Direttore Generale del Tesoro, turbando tutte le competenze e, quello che è peggio, gli stessi ordini di contabilità, ingerirsi della esazione di questi crediti.

Quindi io crederei che si dovesse far ragione alla richiesta dell'onorevole Commissario R. però usando queste parole: « riscossione dell'imposte dirette e delle somme dovute direttamente al Tesoro ».

Presidente. Accetta il Commissario Regio?

Commissario Regio. Dietro le considerazioni espresse dall'onorevole Relatore accetto la sua proposta, sembrando opportuno di impedire che si produca un perturbamento nelle Amministrazioni subalterne, che non potrebbe riuscire vantaggioso al loro andamento.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Proponerei una modificazione a questo articolo, di semplice dizione.

Dove dice: *terrà ecc.*, propongo si dica: *tiene ecc.*, e ciò per mant. nere il tempo presente che è usato in tutto l'articolo.

Avrei ancora da proporre un'altra modificazione.

Dopo le parole « ammette a pagamento i mandati spediti dai Ministeri », aggiungerei e *provvede al pagamento delle spese fisse*; perchè questa è un'aggiunta in corrispondenza di alcune modificazioni che sono già nel progetto.

Presidente. Rilleggo l'articolo.

(*Vedi sopra*).

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Quella parola, *soprintende* mi fa grave peso nel luogo ove è posta; forse trasportandola altrove, renderà più nettamente il pensiero della legge.

Trattasi qui di un articolo che attribuisce delle competenze, ed è perciò cosa gravissima, perchè le competenze mal definite, nella pratica creano conflitti, ed i conflitti distruggono il buon andamento dell'amministrazione. Per conseguenza, mi permetterà il Senato se faccio un'osservazione che pare di parole, ma è importante, importantissima per le conseguenze che può avere.

Colui che soprintende alla *riscossione* delle imposte non è e non può essere il Direttore generale del Tesoro. Ed è naturale, perchè il riscuotere dai contribuenti è una parte puramente esecutiva, commessa ad agenti che dipendono dai varii Direttori generali a cui spetta la relativa amministrazione. Quando poi le imposte sono riscosse dal contribuente, allora nasce negli esattori un altro dovere, quello cioè di versare in una delle casse del Tesoro il loro montare, a misura che lo riscuotono, ed in tempi e modi specialmente prescritti.

Da questo punto, cioè dal versamento dovuto e fatto, nasce la competenza del Direttore generale del Tesoro; ma, il ripeto, quando l'esattore va a riscuotere è sotto la soprintendenza d'un altro capo dell'amministrazione, diverso dal Direttore generale del Tesoro.

Conferire al Direttore generale del Tesoro la facoltà d'ammischiarsi nelle attribuzioni degli altri capi di amministrazioni spesso dipendenti da ministri diversi da quello delle finanze, è cosa gravissima e da respingere. Perchè ripeto, quando le competenze non sieno bene distribuite, nasce il disordine nella pratica.

Il Direttore generale del Tesoro deve soprintendere ai versamenti, e potrà, se vuolsi, invigilare anche le riscossioni, perchè il denaro che passa dal contribuente all'esattore è quel medesimo che poi dall'esattore deve esse versato al Tesoro. Sicchè il versamento può fare riscontro alla riscossione. Ma se vuolsi che il Direttore generale del Tesoro soprintenda alla riscossione, io voterò piuttosto contro l'articolo.

In quest'articolo del disegno di legge si parla di due cose: della riscossione delle imposte e del versamento;

io proporrei di usare per la prima parte, cioè per la *riscossione*, il verbo *invigila*; e di trasportare il verbo *soprintende* nella seconda parte che concerne il versamento. Direi quindi: « Il Direttore generale del Tesoro invigila in conformità dei bilanci e delle leggi vigenti alla riscossione delle imposte dirette, e soprintende ai versamenti ecc. ».

Allora intendo la distinzione fatta nell'articolo, allora questa distinzione avrà un'utile applicazione, allora se ne gioverà l'amministrazione, e non si perturberanno per una legge di contabilità tutti gli ordini amministrativi.

Presidente. Prego la Commissione a voler mandare al banco della Presidenza la redazione completa di quest'articolo.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io non potrei assolutamente accettare la modificazione proposta dall'onorevole Senatore Scialoja. Questa modificazione è tutt'altro che di parole, è sostanziale, e, nel mio modo di vedere, distrugge l'economia della legge; che cosa infatti si propone la nuova legge?

La nuova legge si propone d'istituire un Ragioniere generale e un Direttore generale del Tesoro. Quali sono gli uffici, le competenze che si attribuiscono a questo Ragioniere generale?

Di soprintendere sopra tutte le Ragionerie speciali, di raccogliere i dati, mettere in evidenza i risultati, sorvegliare, dirigere, regolare tutte le gestioni contabili del Regno.

Così precisamente, e non altro, si è inteso di fare del gran Tesoriere o del Direttore generale del Tesoro; si è voluto istituire un ufficio, deputare un alto funzionario che invigili, sorvegli, non solamente sopra tutti i pagatori, ma anche su tutti gli esattori che abbiano danaro da esigere e da raccogliere per conto dello Stato.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Commissario Regio. Quindi nel Ragioniere generale voi avete il grau Contabile dello Stato, nel gran Tesoriere voi avete il grande Esattore, il gran Percettore dello Stato.

Senatore Scialoja. Nego, nego.

Commissario Regio. Ora, questo è il concetto che ebbe la legge.

Padrone l'onorevole Senatore Scialoja di non andare d'accordo con questo concetto, padrone di trovare che questo grande soprintendente potesse per avventura, nell'esercitare le sue attribuzioni, portare qualche perturbamento, benchè su questo io non divida l'opinione dell'onorevole preopinante; ma nel concetto della legge com'è proposta, questo gran Tesoriere eserciterà anche sui direttori generali, anche sui ricevitori provinciali e centrali quella sorveglianza, quella ingerenza, quella soprintendenza che eserciterebbe, e che finora ha esercitata il Ministro.

Ecco il concetto della legge; e credo, che appunto essendo questo il concetto della legge, il Senato non vorrà, sopra un emendamento, che mi permetto di dubitare un po' improvvisato, andar contro alla votazione della Camera, andar contro al giudizio, che sopra quest'articolo aveva già portato la Commissione del Senato.

Senatore Duchoqué, *Relatore*. Domando la parola.

Commissario Regio. Conseguentemente io prego il Senato a respingere l'emendamento che l'onorevole Senatore Scialoia ha proposto.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoia:

Senatore Scialoia. Per la diversità de' miei passati uffici e per i presenti, avendo dovuto occuparmi delle cose e delle idee di cui oggi ragiono, spero, che l'onorevole Commissario Regio vorrà facilmente persuadersi che non vengo qui ad improvvisare un emendamento. Invece mi duole di dirlo, la sua risposta ha rivelato che forse egli in questo momento non ha molto limpido dinanzi alla mente il concetto della organizzazione generale di tutta la nostra amministrazione attiva e della contabile, come suol dirsi, nè forse tutte le parti di questa medesima legge. E per vero, ove si dessero a quelle parole di *soprintendere ed invigilare* la importanza che egli mantiene, ed entrambe si riferissero alla *riscossione* delle imposte, ne nascerebbe uno sconvolgimento dell'amministrazione finanziaria, ed una perturbazione nello stesso ordine posto da questa legge che discutiamo, fra le attribuzioni dei capi di quest'amministrazione.

Signori, altro è la riscossione dell'imposta che l'esattore sotto qualsiasi nome fa dal contribuente, altro è il versamento che l'esattore fa della somma riscossa nelle casse del Tesoro.

Sono queste due operazioni affatto distinte tra loro.

L'azione del direttore del Tesoro, muove regolarmente per le sue parti sostanziali, dal punto in cui le imposte riscosse sono diventate entrata dello Stato, e perciò vengono versate nelle casse del Tesoro, come pubblico danaro. Questa è l'idea distinta e necessaria dell'organismo finanziario in questa parte. E basta aver questo semplicissimo concetto per vedere come il mio emendamento diventa un' assoluta necessità.

L'esattore ha due faccie; in quanto si dirige al contribuente per domandargli l'imposta, e per esercitare a nome dello Stato i diritti che gli vengono conferiti, egli dipende dal direttore generale di quel ramo speciale a cui spetta l'applicazione della imposta. Così per esempio: se l'esattore si rivolge a colui che immette le merci dall'estero, dipende dal direttore generale delle gabelle; se a colui che porta a registrare un atto, a colui che ha un fondo stabile, dal direttore generale del demanio e delle tasse. Quando egli ha riscosso, allora poi (ed ecco l'altra faccia ch'egli ha, perchè diventa debitore verso le casse dell'Erario delle somme ch'egli ha riscosse e che ritiene), egli cade sotto la

giurisdizione del direttore generale del Tesoro, in quanto è tenuto a versare nelle casse del Tesoro le somme che ha riscosso.

Io ammetto che il direttore generale del Tesoro abbia una certa soprintendenza sopra materia che interessa gli agenti che riscuotono le imposte, ma non in quanto che riscuotono le imposte, bensì in quanto che versano nelle casse dello Stato le somme che hanno riscosso. È questa appunto la distinzione che io desidero; e che del resto vuole questo medesimo disegno di legge, dal cui contesto veramente risulta che altre non debbono essere le attribuzioni che conferisce al direttore generale del Tesoro, e non al Tesoriere, come pare, che affermasse l'onorevole Commissario Regio. Le parole dell'articolo 22 tradirebbero il pensiero del legislatore, ed io domando che mediante una lieve rettificazione rendano invece quel pensiero esattamente.

Ed il pensiero è questo: che il direttore generale del Tesoro, ripeto, e non il Tesoriere, che sono due persone distinte, invigili sulle riscossioni, e soprintenda ai versamenti, perchè in quanto al versamento a tutti i riscuotitori delle imposte può estendersi la giurisdizione amministrativa del direttore generale del Tesoro.

Ecco quello che io domando, e che è conforme alle intenzioni della legge che discutiamo.

In breve io dico: collocate al posto suo proprio una parola, la quale fuori di quel posto, tradendo il pensiero del legislatore, si tradurrebbe nella pratica in un gran disordine.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, *Relatore*. La Commissione veramente aveva inteso d'introdurre quella distinzione intorno alla quale ha così bene parlato l'onorevole Senatore Scialoia, coll'aggiunta appunto che aveva fatta all'articolo, e se aveva lasciato, come già erano nell'articolo primitivo, le parole « *soprintende ed invigila* » in testa all'articolo istesso, era stato perchè le pareva che, *congrua congruis*, il *soprintende* sarebbe applicato ai versamenti nelle tesorerie e *l'invigila* alle riscossioni, a cui non poteva convenire l'altra attribuzione; tanto che la Commissione prendeva l'emendamento Scialoia come tale che rendesse meglio il proprio concetto, e non fosse che un miglioramento di pura forma. Ma ora le parole dell'onorevole Commissario Regio potrebbero far credere che vi fosse una diversità di concetto, intorno alla quale parmi che lo stesso signor Commissario Regio non sia nel vero, come ha dimostrato l'onorevole Senatore Scialoia.

Per noi l'articolo 23, come era proposto dal Ministero, aveva il pericolo di turbare le competenze delle varie amministrazioni, e però venne radicalmente riformato stabilendo che, laddove si ha davanti un contribuente, il Direttore Generale del Tesoro non ha soprintendenza da usare, ma questa compete al Direttore speciale del ramo i cui dipendenti sono incari-

cati di tutto ciò che precede alla riscossione, questa compresa, e solamente quando il denaro dal Contribuente è passato al Contabile, allora incomincia l'Ufficio del Direttore Generale del Tesoro perchè si versi integralmente nella Tesorerie.

Il qual concetto non è indebolito per ciò che si riferisce alle tasse dirette, perchè, quanto a queste, i Contabili sono debitori diretti del Tesoro a scadenza fissa.

Questo mi premeva di chiarir bene, come a me pare che dobbiamo intenderci sulle condizioni in cui la Commissione del Senato ha inteso di costituire il Ragioniere generale.

L'onorevole Commissario Regio gli dava la qualifica di gran contabile dello Stato; ma pare alla Commissione del Senato di aver dimostrato nella sua Relazione, che il Ragioniere generale non può essere che il rappresentante di quell'Ufficio Centrale, in cui si raccolgono e dimostrano colle guarentigie che vengono da un bene ordinato metodo di scrittura, i risultati di tutta l'Amministrazione dello Stato, ufficio che nei termini come è costituito nel presente disegno, può rendere utili servizi, tenendo sempre in evidenza le condizioni del bilancio, e così le situazioni del Tesoro e finanziarie, e dimostrando insieme al resoconto corrispondente al bilancio, i risultati dell'Amministrazione relativi ai diversi servizi, ed al patrimonio dello Stato.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io concorro pienamente nell'opinione espressa dall'onorevole Senatore Scialoja, nonché dall'onorevole Relatore della Commissione; li pregherei però a voler osservare, se distinguendo le operazioni relative alla soprintendenza del Direttore generale del Tesoro da quelle che si riferiscono alla vigilanza, non sia poi il caso di estendere questa vigilanza non solo sulla somma dovuta per esazione delle imposte dirette, ma anche su quelle dovute dagli esattori delle imposte indirette, poichè anche gli esattori delle imposte indirette debbono versare al Tesoro. Io pregherei, dico, la Commissione a vedere, se distinguendo le due operazioni, non ne venga poi la necessità di completare l'articolo e di non restringerlo soltanto ai versamenti delle imposte dirette.

Senatore **Duchoqué**, *Relatore*. Se permette il signor Presidente, si potrebbe rimandare quest'articolo alla Commissione che domani proporrebbe la nuova redazione colle modificazioni intorno alle quali abbiamo discusso.

Presidente. L'articolo si rimanda alla Commissione.

La parola è al signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Probabilmente debbo essermi male spiegato poichè veggio che mi viene attribuito un concetto che non è mai passato per la mia mente. Io non ho mai inteso di mettere in diretta corrispondenza il Tesoriere o Direttore generale del Tesoro coi contribuenti.

Intendo bene che finchè il contribuente non ha pagato, bisogna che sia il Direttore del ramo che esiga dal contribuente.

Ma nemmeno io credo che il Direttore generale del Tesoro possa e debba limitarsi ad incassare quello che i Direttori del ramo abbiano riscosso. Io credo che nel concetto della legge ci sia che quando veramente in un dato ramo si verifichi che le riscossioni non avvengano così prontamente come dovrebbero avvenire, credo, dico, che nel concetto della legge ci sia che il Direttore generale del Tesoro possa richiamare i direttori speciali ad adempiere al loro compito, a sollecitare le riscossioni, a curare insomma che la legge sulle imposte venga ad essere osservata dentro i suoi termini.

Posso quindi essermi ingannato, posso non avere avuto il dono di esprimermi con felicità, ma il mio concetto non è punto stato di mettere in rapporto diretto questo Direttore generale del Tesoro coi contribuenti, no.

Ma io credo che a questo Direttore generale del Tesoro resti qualche cosa di meglio a fare che di curare che siano versate nella cassa del Tesoro le somme raccolte dalle contribuzioni.

Io credo che gli resti di curare di rendere più regolare e più pronta quella esazione laddove per avventura riscontri che questa prontezza e questa regolarità non si ottengano.

Potrà essere combattuto questo concetto, ma io non ebbi altro in mente colle osservazioni dianzi esposte.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Io domando scusa all'onorevole Commissario del Governo se mi permetto di dirgli che io aveva inteso il suo pensiero appunto com'egli ora lo ha spiegato. Ma sono dolentissimo di affermare di nuovo che se le opinioni da lui svolte fossero tradotte in questo articolo di legge, sconvolgerebbero tutto quanto l'ordine amministrativo.

Non aveva io detto già che si era da taluno preteso di mettere il Direttore generale del Tesoro, che è al lato del Ministro nella capitale del Regno, a contatto colle molte centinaia di migliaia di contribuenti, sarebbe stata questa una stoltezza che non avrei osato supporre fosse mai entrata non dirò nella sua mente, ma neppure in quella di persona di non così alto conto; sibbene io ho detto e ripeto che tutti quegli agenti i quali hanno l'incarico di dirigersi ai contribuenti per riscuotere da loro le imposte, in quanto che compiono questa parte del loro mandato, non possono, e non debbono entrare sotto la giurisdizione amministrativa del Direttore generale del Tesoro, ma sotto quella dei direttori generali dei rami relativi. Che questo sia, e che non possa essere altrimenti in alcuno Stato ben ordinato, è facile a concepire. Che non l'abbia poi voluto né il voglia il presente disegno di legge, risulta da ciò che ciascun direttore generale ha il proprio ragioniere che tiene la contabilità relativa al suo ramo di Amministrazione, e che in un articolo è testualmente detto che ciascun

direttore generale provvede rispettivamente alla riscossione delle imposte. Tanto è vero che anche in questa legge è ammesso quello che non può non essere ammesso in tutte le organizzazioni amministrative ragionevoli, cioè che il capo di ciascuna speciale amministrazione sia egli veramente capo di questa e che non vi sia il capo di un' amministrazione distinta, il quale venga quotidianamente ad inframischiarci nelle sue proprie attribuzioni. Se ciò non fosse, non vi sarebbe più ordine possibile: poichè ordine non ci è senza distinzione, e la confusione è disordine, è caos. Dunque l'esattore, in quanto riscuote un'imposta qualunque, deve dipendere dal Direttore generale del ramo da cui l'applicazione di questa imposta dipende.

Questo medesimo esattore, qualunque egli sia, ha rispetto al Tesoro dello Stato, un altro obbligo che è quello di versare nelle sue casse tutto interamente il danaro che ha riscosso dal contribuente. Questo fatto del versamento è il primo fatto sul quale comincia a spiegarsi la giurisdizione del Direttore generale del Tesoro.

Egli quando vede che i versamenti, massime per quella specie d'imposta, che sono previste da' ruoli nella loro quantità, restino molto addietro dal montare dell'imposta medesima, può richiamarvi l'attenzione sia dell'Amministrazione, sia della Corte dei Conti, ed in questo modo può anche esercitare una specie di utile vigilanza indiretta sulle riscossioni. Ma egli non può direttamente soprintendere a codeste riscossioni senza sconvolgere tutta l'Amministrazione.

L'esattore, in quantochè riscuote dal contribuente che importa una merce, dipende dal Direttore generale delle Dogane, e dal Direttore generale del Demanio e delle Tasse se riscuote un'imposta diretta.

Ecco la mia tesi, ecco una tesi che non può essere contr' detta.

Le parole dell'articolo 22 la contraddicono; e fanno sorgere per lo meno un funesto equivoco per il modo onde sono disposte. Questo equivoco avrebbe potuto essere dileguato da una spiegazione. Ma poichè penetrava perfino nella mente così alta e così lucida come è quella del Commissario del Governo, io sono necessitato ad insistere perchè l'ordine delle parole sia emendato in modo da renderlo impossibile.

Presidente. La votazione di quest' articolo è sospesa rimandandosi alla Commissione perchè deve essere redatto in altro modo.

Passiamo al CAPITOLO II. — *Del Bilancio e dell'anno finanziario.*

« Art. 23. L'anno finanziario comincia il primo gennaio e termina coll'ultimo giorno di dicembre.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Mi corre debito di fare una dichiarazione sopra quest'articolo 23, il quale stabilisce il principio e la fine dell'anno finanziario all'epoca già dapprima stabilita dal progetto ministeriale.

Fu la Camera dei Deputati che variò quest'epoca stabilendo che l'anno finanziario cominciasse dal 1° marzo e terminasse coll'ultimo giorno di febbraio.

La Camera considerò i periodi dell'anno nei quali è solita di alternare i suoi lavori; sentì stringente il bisogno di discutere i bilanci preventivi in epoca possibilmente prossima all'esercizio dell'anno cui si riferiscono; e, fatti i suoi conti, vide che per soddisfare alle abitudini e anche alle necessità dei signori Deputati, e per prestarsi alle esigenze del servizio della Camera, fosse meglio stabilire il principio dell'anno finanziario dal primo marzo all'ultimo di febbraio seguente.

Il Ministero non poteva non aderire a queste considerazioni della Camera che si desumevano dalla qualità dei suoi lavori e dalle abitudini colle quali procedevano i lavori medesimi. Egli aderiva adunque a quella proposta, e difatti venne presentata al Senato nell'art. 24 del progetto di legge.

La Commissione del Senato, per verità, non ne muove questione di principio, ma piuttosto ne fa questione di opportunità.

Si lusinga la Commissione del Senato che i nuovi ordinamenti possano portare tanta semplicità e tanto risparmio di tempo da poter riuscire ad avere più sollecita la presentazione dei bilanci preventivi.

Vi era poi da tener conto della difficoltà di riuscire in tempo a formare i ruoli delle imposte dirette dentro i limiti nei quali bisognerebbe pure condurre questa operazione, mantenendo l'anno finanziario come l'aveva stabilito la Camera.

La Commissione ritornava quindi alla redazione del progetto ministeriale.

Ora, il Ministro non ha creduto che questo articolo passasse all'approvazione del Senato senza fargli presenti queste considerazioni tutte parlamentari, o attinenti alle operazioni della Camera, e ai periodi nei quali la Camera è solita alternare i suoi lavori.

In questa questione il Ministero si rimette tanto più al Senato, che, ripeto, non si fa dalla sua Commissione questione di principio ma piuttosto di opportunità.

Presidente. Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

« Art. 24. Sono materia del conto dell'anno finanziario le riscossioni ed i pagamenti, che hanno effettivamente luogo entro l'anno.

« Perciò il termine dell'anno finanziario non potrà essere protratto oltre il 31 dicembre.

(Approvato).

« Art. 25. Nei primi quindici giorni di marzo il Ministro delle Finanze dovrà presentare al Parlamento, già stampato e con altrettanti distinti progetti di legge, il bilancio dell'anno seguente, ossia lo stato di prima previsione delle entrate, e per ciascun Ministero lo

stato di prima previsione delle spese pei suoi rispettivi servigi.

« Questi preventivi dovranno essere approvati per legge avanti il primo gennaio.

(Approvato).

« Art. 26. Nei primi quindici giorni di marzo dell'anno, a cui si riferisce il bilancio, il Ministro delle Finanze dovrà presentare, pure già stampato, il bilancio definitivo di previsione colla rettifiche ed aggiunte delle spese relative ai servigi di ciascun Ministero in relazione anche ai residui dell'esercizio dell'anno antecedente e col progetto riassuntivo di pareggio fra le entrate e le spese.

« Insieme al bilancio definitivo di previsione dovrà essere presentata, già stampata, la situazione del Tesoro condotta al termine dell'anno finanziario scaduto alla fine dell'antecedente mese di dicembre, cioè le risultanze di cassa e dei residui attivi e passivi della gestione dell'anno stesso. »

(Approvato).

« Art. 27. Se ai tempi indicati ai precedenti due articoli, il Parlamento non fosse riunito, il bilancio di prima previsione, ed il bilancio definitivo saranno stampati e distribuiti ai membri di esso.

« E se la Camera dei Deputati fosse stata disciolta, saranno pubblicati per riassunto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e presentati alla nuova Camera testo che sia costituito. »

(Approvato).

« Art. 28. Le entrate e le spese si distinguono in *ordinarie e straordinarie*; e le spese ordinarie in *fisse e variabili*.

« Le entrate e le spese così ordinarie come straordinarie sono ripartite in capitoli. Le spese straordinarie derivanti da causa nuova, le quali eccedano la somma di lire 30,000 debbono essere approvate con legge speciale, perchè possano essere tutte o in parte comprese nei bilanci.

« Nel bilancio definitivo sono indicati i mezzi per provvedere al pareggio dell'entrata colla spesa. »

(Approvato).

« Art. 29. È vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle leggi del bilancio di prima previsione e del definitivo. »

(Approvato).

« Art. 30. Approvato il bilancio di prima previsione ciascun Ministro riporterà definitivamente in articoli la somma stanziata in ciascun capitolo.

« Tuttavia sarà sempre in facoltà di ciascun Ministro di trasportare da un articolo all'altro i fondi a ciascun d'essi assegnati.

« Tanto la ripartizione in articoli, quanto il trasporto di fondi da un articolo all'altro saranno approvati con decreto ministeriale da essere registrato alla Corte dei Conti. »

(Approvato).

« Art. 31. Dopo approvato il bilancio definitivo,

qualunque spesa nuova non potrà esser autorizzata che per legge speciale.

« Nelle proposte da presentarsi al Parlamento saranno indicati i mezzi per provvedere alle spese nuove. (Approvato).

« Art. 32. Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, saranno inscritte in due capitoli, una somma sotto la denominazione di fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ed un'altra sotto la denominazione di *Fondo* per le spese impreviste.

« Per gli effetti di questa disposizione nella legge annuale del bilancio sarà unito l'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine.

« La prelevazione delle somme dal fondo di riserva e la loro iscrizione ai vari capitoli delle spese obbligatorie e d'ordine sarà fatta per decreti del Ministro delle Finanze registrati alla Corte dei Conti.

« La prelevazione di somme dal fondo per le spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a un capitolo nuovo, seguirà per Decreti Reali promossi dal Ministro delle Finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Questi decreti saranno inseriti nella raccolta degli atti del Governo e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, entro dieci giorni dalla loro registrazione alla Corte dei Conti. Essi dovranno essere presentati al Parlamento alla prima sua convocazione, per essere convertiti in legge.

« Se la spesa imprevista occorre quando siede il Parlamento, essa sarà autorizzata per legge. Ove questa non disponga diversamente, la somma autorizzata per legge sarà dedotta da quella portata in bilancio per le spese impreviste. »

(Approvato).

« Art. 33. Le maggiori spese, a cui non possa provvedersi nella forma espressa all'articolo precedente, debbono essere autorizzate per legge nel modo stabilito all'articolo 31.

Presidente. Qui occorre una correzione nel numero dell'articolo citato.

Dal banco della Commissione. Sarà fatta per cura della Commissione.

Presidente. Metto ai voti quest'articolo, salvo a rettificare il numero 31 con quello corrispondente all'articolo cui si riferisce.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« CAPITOLO III — *Delle entrate dello Stato.*

« Art. 34. I direttori generali del demanio e tasse, delle tabelle, delle poste, dei telegrafi e delle imposte dirette ed indirette, non che i capi degli uffici provinciali finanziari, sotto la personale loro responsabilità provvederanno, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni affinchè prontamente ed integralmente sia fatta la riscossione delle entrate.

(Approvato).

« Art. 35. Nei modi stabiliti dal regolamento, i tesorieri dovranno mensilmente trasmettere al direttore generale del Tesoro il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse, e gli agenti di riscossione dovranno nei termini e nei modi stabiliti anche dal regolamento trasmettere alle amministrazioni, da cui dipendono i conti debitamente giustificati delle riscossioni e dei versamenti effettuati. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Quest'articolo 35, del quale è stata data lettura, modifica sostanzialmente il corrispondente articolo 36 votato dalla Camera, e la modificazione è anche più radicale in quanto la Commissione propone di sopprimere i seguenti articoli 37 e 38 votati dalla Camera stessa.

La Camera dei Deputati, d'accordo col Ministero, si era proposta due scopi, il primo, di garantirsi che tutte le somme che si potessero incassare dai rispettivi esattori si versassero effettivamente nelle Casse erariali; il secondo, che la percezione in specie delle tasse indirette avvenisse secondo tariffa, e così senza errori e senza collusioni.

Al primo fine la Camera d'accordo col Ministero, aveva creduto di corrispondere mettendo a fianco di ogni liquidatore un esattore; onde quello che liquida non sia quello che riscuote la tassa. Al secondo fine avevano la Camera ed il Ministero d'accordo provveduto, ingiungendo che ogni atto sottoposto alla registrazione, ogni imposta indiretta percetta dovesse essere soggetta ad una revisione permanente, assidua e centrale, alla quale fossero trasmessi tutti i documenti e carte di conto alla liquidazione già fatta della tassa, appunto per mettere in grado quest'ufficio di revisione di fare il suo completo sindacato.

La Commissione del Senato ha fatto sparire in gran parte queste disposizioni, e le ha fatte sparire per considerazioni alle quali il Ministero non ha potuto far a meno di associarsi.

Non pertanto, laddove accanto di un liquidatore sarà possibile di mettere un esattore, il Ministero lo farà; sia che gliene venga l'occasione dalla legge sull'esazione delle imposte dirette, sia che debba provocare in proposito uno speciale provvedimento legislativo che fosse reputato necessario.

Par troppo è vero che l'accettare questa disposizione scritta in una legge sarebbe stato non senza pericolo, perchè gli uffici di registro sono circa 1050, e non era facile di trovare in tutte le località la convenienza di mettere un esattore accanto del liquidatore. Il Ministero ha dovuto poi arrendersi all'osservazione che la revisione, piuttosto che riescire efficace col concentrarla in un determinato punto, dove si dovessero trasmettere tutte le carte, sarebbe invece riuscita più attiva e sicura quando fatta sul luogo, dove si sarebbe avuto anche la comodità di attingere schiarimenti dai ricevitori locali.

Consequentemente il Ministero non ha creduto potersi rifiutare al rinvio ad altra miglior opportunità di questo provvedimento, al quale però tiene molto. È vero che i Revisori o Ispettori attuali sono nell'anno passato riesciti a fare scoperte che han recato una somma non indifferente a favore dell'Erario, calcolandosi a circa un milione ed ottocento mila lire le somme esatte; ma sarebbesi potuto ottenere di meglio, se non fossero stati distratti dalle operazioni straordinarie, che a questi impiegati si son volute commettere, in dipendenza dei lavori di liquidazione sull'asse ecclesiastico.

V'è di più. Il sistema ha un difetto forse radicale al quale il Ministero pensa di riparare; quello cioè che i Revisori non sono personalmente interessati a fare il rilievo, la scoperta. Anzi, quando fatto il rilievo, la scoperta produce un ricupero a favore dello Stato, quella somma entra nella cassa del Ricevitore il quale ne fruisce l'aggio, sebbene vi entri in seguito di un rilievo che non fa molto onore a lui, perchè se non fosse altro, lo accusa di errore. Piuttosto che dare l'aggio al Ricevitore sopra queste somme recuperate in seguito a scoperte, pare più congruo, più giusto ed anche più utile per l'Amministrazione che esso sia lasciato a beneficio del Revisore.

Ecco le idee che il Ministro crede, per mio organo, dovere esternare al Senato, perchè non cada dubbio che ei non abbandoni le disposizioni che si trovano scritte in quell'articolo, e le quali il Senato riconoscerà insieme al Ministro avere una grandissima importanza nell'interesse dell'Amministrazione.

Del resto, io non faccio alcuna opposizione a che sia messo ai voti l'art. 35 nel modo come fu proposto, e a che siano soppressi gli articoli 37 e 38 votati dalla Camera.

Presidente. Se nessuno fa ulteriori osservazioni pongo ai voti l'art. 35.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 37. Anche tutti gli altri percettori d'imposte e così pure i Tesorieri provinciali ed il Tesoriere centrale dovranno produrre i loro conti mensili giustificati nei modi stabiliti dal Regolamento, il quale indicherà anche a quali uffici debbano essere i conti indirizzati per la rispettiva loro revisione, prima di essere assoggettati al giudizio della Corte dei Conti. »

Di questo articolo si domanda dalla Commissione la soppressione.

Lo porrò ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato)

« Art. 38. Le quietanze delle tasse indirette dovranno portare la firma del liquidatore di esse e quella di altro funzionario indicato nel regolamento. Non faranno prova senza questa formalità.

« Le quietanze saranno enumerate e staccate da bollettario a madre e figlia.

« Nulla è innovato quanto ai servigi dei telegrafi e delle poste. »

Anche di questo articolo si domanda la soppressione dalla Commissione, alla quale non si oppone il Commissario Regio.

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorg re.

(Non è approvato)

Ora viene l'articolo 36 della Commissione.

« Art. 36. Per tutto ciò che riguarda le riscossioni ed il versamento del danaro nei modi e termini stabiliti dai regolamenti, gli agenti di riscossione saranno sottoposti alla vigilanza dei tesorieri provinciali, e per mezzo di essi del Direttore generale del Tesoro. »

Senatore Duchoqué, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, *Relatore*. Si proporrebbe di sopprimere le parole *dei tesorieri provinciali e per mezzo di essi*. In poche parole, si vuol mantenere la disposizione dell'articolo, ma si vorrebbe sopprimere l'intermediario obbligatorio dei tesorieri provinciali, per lasciare quella elasticità di disposizione che è necessaria di fronte alle altre leggi che stabiliscono gli uffici provinciali.

Presidente. Dunque si dirà: *saranno sottoposti alla vigilanza del Direttore generale del Tesoro*.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Questo art. 36 corrisponde all'art. 39 del progetto di legge votato dalla Camera che non si limitava al primo inciso, del quale è stata data lettura.

L'articolo soggiungeva; quando questi, cioè il Direttore generale del Tesoro riconosca delle irregolarità tanto per ciò che riguarda la gestione e la riscossione delle imposte, quanto per ciò che riguarda il versamento del denaro incassato, promuoverà dal Ministro delle Finanze i provvedimenti adatti per farle immediatamente cessare.

Non vi è dubbio, questo inciso non ha incontrato il suffragio della Commissione del Senato che lo ha soppresso.

Ma la Commissione, se male non mi appongo, non ha creduto di dover lasciare questa disposizione in un articolo di legge perchè ha trovato che era materia di regolamento. Sul merito della disposizione non trovava osservazioni a fare, e se così è, mi pare che questo inciso possa in qualche maniera tornare a proposito per chiarire la questione insorta sopra l'articolo, del quale è stata sospesa la votazione. I due articoli nel concetto della Camera erano coordinati: non souo che la espressione di uno stesso concetto. Può il Senato cambiare questo concetto, ma mi pare manifesto che la Camera quando votava il progetto, intendeva di dare al Direttore generale del Tesoro quella sovrintendenza che oggi dal Senato si è messa in questione.

Senatore Duchoqué, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, *Relatore*. Evidentemente questo capitolo che parla delle entrate dello Stato prende di mira due rapporti, quello delle Direzioni generali dei diversi rami e quello del Direttore generale del Tesoro. Nell'articolo 34 che è il primo del capitolo si dice, che tutti i Direttori generali di amministrazioni attive hanno le facoltà necessarie affine che sia prontamente fatta la riscossione delle entrate. Questo lo ha detto anche il progetto ministeriale. Ed altrove fu stabilito che il Direttore generale del Tesoro vigilerà alla riscossione, quanto alle tasse dirette, ed ai versamenti quanto alle tasse indirette.

Dopo ciò, ora non vi è bisogno di maggiore spiegazione anco perchè si fa relazione ai modi e termini che stabilirà il Regolamento.

Presidente. Il Commissario Regio fa una proposta?

Commissario Regio. Non fo proposta.

Presidente. Dunque rileggo l'art. 36 per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra*).

Chi lo approva sorga.

(È approvato)

« Art. 37. Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da coloro che ne sono incaricati, debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato ogni giorno se il percettore è nel Comune dove è il Tesoriere provinciale; ed ogni dieci giorni se ha sede in Comune diverso. Il denaro sarà accompagnato da un conto sommario di cassa.

« È fatta eccezione quanto alle somme dovute allo Stato sui proventi che si riscuotono nelle Cancellerie delle Legazioni e dei Consolati all'estero, delle quali somme sarà dato conto al Ministero delle Finanze per mezzo del Ministero degli Esteri, ed alla Corte dei Conti, a norma di apposito Regolamento che sarà emanato d'accordo fra il Ministro degli Esteri e il Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio di Stato. »

Senatore Duchoqué, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, *Relatore*. Sempre nell'ordine d'idee, che ha seguito la Commissione, e che abbiamo sviluppato nell'occasione della discussione di vari articoli, bisognerebbe sostituire alla parola *Stato* l'altra *Tesoro*, perchè qui si tratta di movimento di valori dalla Casse in genere dello Stato, che nel caso sono quelle degli esattori, alle Casse del Tesoro.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Pregherei la Commissione e l'onorevole signor Commissario, a vedere se questi versamenti fatti alle Tesorerie ogni 10 giorni da tutti quelli che esigono, non riescano per avventura troppo frequenti.

Vi sono degli esattori nell'ordinamento attuale, i mandamentali, i quali risiedono in luoghi molto distanti

dalla tesoreria, e che per recarvisi, sono obbligati a perdere quasi un giorno per andare ed un altro per tornare. Ora, se ogni 10 giorni debbono perderne due per viaggio, mi pare che questo sia davvero una perdita di tempo e forse anche di dispendio soverchio, perchè questi mandamenti che sono lontani dalle tesorerie provinciali, hanno anche per lo più delle pessime strade, per cui, per trasferirsi alla tesoreria, si sopportano disagi e spese non indifferenti. Gli orari poi delle tesorerie provinciali sono combinati in modo che può accadere che un esattore arrivi tardi e debba aspettare all'indomani a fare il versamento: vi sono tesorerie che chiudono l'ufficio alle 2 pomeridiane, e perciò l'esattore che viene da lungi, non può fare in giornata il suo versamento ed è obbligato di pernottare all'albergo. Insomma è un disagio ed un perdita tempo gravissimo.

Io per conseguenza prego la Commissione e l'onorevole Commissario Regio a volere esaminare, se non fosse il caso d'introdurre qualche eccezione per gli esattori residenti in luoghi lontani dalla Tesoreria. Del resto, mi rimetto alla saviezza del Senato.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Relatore.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Debbo dichiarare che la Commissione si è preoccupata di questo argomento e cominciò per avere le stesse impressioni che ha manifestate l'onorevole Senatore Farina: si comunicarono queste impressioni al Governo, e ci fu fatto intendere che per una gran parte del Regno e per alcune amministrazioni si è potuto ottenere che i versamenti vengano ogni decade.

Allora la Commissione non ha creduto di dovere andare oltre. Non dissimula che questa disposizione sarebbe più propria del regolamento; ma non è la sola delle disposizioni che in questa legge si sono introdotte e che forse sarebbe stato più opportuno lasciare al regolamento. La Commissione quando non ha avuto obbietti gravi e fondamentali contro le disposizioni, ha creduto che non fosse da contrastare al desiderio altrove manifestato di circondare di maggiori rigori l'amministrazione.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Veramente sono un poco imbarazzato; proporre un rinvio per questo motivo, non ardisco; ma non posso fare a meno di svolgere maggiormente le mie idee.

Io so che vi sono esattori di rendite dello Stato che non danno di per sé nessuna garanzia, nè hanno alcuna responsabilità.

Ma gli esattori mandamentali hanno una garanzia che è discreta, giacchè rappresentano una gran parte degli introiti che possono fare, e anche la intera parte degli introiti che fanno in un mese. E perchè mai costringere queste persone a perdere su dieci giorni due e qualche volta tre giorni per fare questi versamenti?

Io non ardisco, come dissi, fare una proposta; ma se la Commissione volesse accettare il rinvio dell'articolo affine di fare qualche modificazione in proposito, credo che sarebbe cosa veramente proficua allo Stato.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Io volevo venire in appoggio a queste preoccupazioni, che con lodevole lealtà, confessa aver provato l'onorevole Relatore, ed alle osservazioni del Senatore Farina sul presente articolo.

Questa legge così generica, la quale ordina che tutti quelli che esigono denari per conto dello Stato, qualunque sia la fonte da cui provengono, debbano tutti i giorni, se sono nel luogo dove è la cassa provinciale, fare il versamento, e se altrove, devono farlo ogni 10 giorni, mi pare che sia cosa eccessiva, e che non sia praticabile in moltissimi casi.

Io credo che ciascuno dei rami di pubblica Amministrazione abbia delle regole particolari; e se si potesse con questo articolo salvare le speciali prescrizioni loro proprie, si farebbe un beneficio e si eviterebbero degli inconvenienti. Io cito un fatto, il primo che mi capita in mente; per esempio: volete che il ricevitore del lotto versi tutti i giorni il denaro che riceve dalle giuocate? Probabilmente il regolamento del lotto l'obbligherà a versare giuocata per giuocata settimanalmente. È possibile obbligare il ricevitore del lotto a versare ogni giorno? Ma egli tiene aperto anche l'ufficio la sera, e non può far versamento neanche la mattina a meno di abbandonare l'ufficio ai commessi e di non aver più salva la sua responsabilità personale su ciò che avviene. Ho citato questo fatto che è il primo che mi venne in mente, giacchè è materia sulla quale non aveva pensato prima; ma io credo che se la Commissione volesse avere la compiacenza di richiamare ancora ad esame quest'articolo, ne verrebbe un gran bene.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** La Commissione non ha difficoltà di ritornare su questo argomento, riservandosi di chiedere ulteriori schiarimenti al Governo. Quindi accetta il rinvio.

Senatore **Cibrario.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario.** Io voglio far presente alla Commissione, poichè ha accettato il rinvio, una circostanza.

In molti paesi, massime di montagna, accade che l'esazione dei tributi diretti non si possa fare che a lunghi intervalli, perchè se non s'aspetta che i contadini abbiano fatto quel tale raccolto e l'abbiano mutato in denaro, non si può in niun modo riscuotere.

Sicchè può accadere che gli esattori stieno anche un mese senza aver fondi da versare, o averne in tal quantità, che non vi sia convenienza d'andare a fare dei

versamenti incontrando spese di viaggi e di dimora.

Faccio quest'osservazione perchè fui testimone oculare di questi fatti, e vorrei che la Commissione in qualche modo vi provvedesse. Mi pare che ci sarebbe un rimedio facile onde ovviare a questi inconvenienti, ed è quello di lasciare al Ministro delle finanze la facoltà di potere in certi casi e in certe condizioni, di luoghi e persone, adottare un sistema che permetta di fare questi versamenti a più lunghi intervalli.

Presidente. La votazione di quest'articolo rimane dunque sospesa, essendo rinviato alla Commissione.

Si passa all'articolo 38.

« Quando col danaro incassato i percettori d'imposte abbiano, a ciò autorizzati, estinto mandati o boni sopra mandati a disposizione, o pagate spese fisse, o altre spese secondo le norme stabilite dal regolamento, giustificheranno i relativi pagamenti colla produzione dei detti mandati e boni regolarmente quietanzati, e dei documenti di pagamento delle altre spese.

« Se non possono o non sanno scrivere i titolari di mandati, od altri recapiti, si intenderanno questi regolarmente quietanzati quando portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti che sottoscriveranno.

« L'importo dei detti mandati e boni quietanzati e delle spese fisse e delle altre spese pagate sarà, per gli effetti del corrispondente scarico dei percettori, considerato come danaro da essi versato.

« Il scarico dei percettori e tesorieri non opera pure scarico per coloro che hanno emesso su di loro mandati o boni di pagamento, e che devono giustificare il loro operato nel conto mensile che sono obbligati di rendere. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Quest'articolo nel primo capoverso contiene una disposizione la quale è derogatoria al disposto del Codice Civile, perchè dice: « che se i titolari dei mandati non sanno scrivere, potranno fare la quietanza ponendo un segno di croce alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti che sottoscriveranno. »

Questa è una disposizione tutta eccezionale che è contraria, ripeto, ai principii del Codice Civile.

Io non negherò che vi sono delle ragioni apparentemente plausibili per mantenere questa innovazione onde non obbligare tanta gente, che per disgrazia è analfabeta a fare un atto notarile per poter riscuotere quanto le è dovuto; ma per altra parte, se si crede dal Senato di mantenere questa deroga, che è in manifesta contraddizione al Codice Civile, e non è ammessa se non in limiti ben più ristretti nella legge notarile votata dal Senato, e solamente per un tempo determinato, bisogna aggiungere qualche cosa perchè le garanzie, che vengono date, in verità non sono sufficienti.

In una legge di diffidenza come questa, e di diffi-

denza soverchia, che arriva in molte sue disposizioni fino al punto, a parer mio, di rendere ineseguibili certi atti governativi e di far forse un giorno arrestare il movimento dello Stato, perchè le amministrazioni ancora non si esercitano in un modo sì regolare, ordinato e spedito da poter stare in armonia e adempire a tutti gli obblighi imposti da questa rigorosissima legge della contabilità, se si mettono in campo tante disposizioni di diffidenza, inverso i Ministri e tutti quanti gli ufficiali pubblici dello Stato, non bisogna poi mostrare una correttezza soverchia ed avere una cieca fede nei tesorieri, quando si tratta di far pagamento a persone analfabete in un modo eccezionale e derogatorio al diritto comune.

Vi possono essere dei titolari, creduti tali dal pagatore perchè si annunziano per tali, ma non è detto, che i testimoni debbano conoscere la parte che si qualifica per la persona espressa nel mandato; non è detto neppure che i testimoni non abbiano interesse colla persona del pagatore: vi è la possibilità di frodi da una parte, e dall'altra, e quando l'articolo dice che questi crocesegni posti appiè del mandato, perchè fatti alla presenza di due testimoni qualunque, che sottoscrivano fa fede del pagamento ed esonera l'amministrazione da ogni rischio di ripagare due volte, bisognerebbe aggiungere qualche altra garanzia. Bisognerebbe dire almeno, come si è detto nella legge notarile, che se non è conosciuta dal pagatore la persona, oltre ai testimoni, vi debbono essere dei fidejacenti, e che i testimoni poi non debbono avere nessuna parentela col pagatore, od almeno niuna di quelle parentele che è già sospetta per le altre leggi; e forse converrebbe limitare questi titoli che si pagano con semplice crocesegno fatto dal possessore del mandato ad una certa somma.

Sottopongo queste osservazioni al Senato, e pregherei la Commissione, se le credesse ragionevoli, ad accettare il rinvio anche di quest'articolo, perchè nel momento, io non sarei in grado di formulare un emendamento che fosse adeguato.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Il Commissario Regio ha la parola.

Commissario Regio. Io credo di essere in grado di dare qualche spiegazione all'onorevole Senatore Poggi.

La disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo 38 era già scritta nell'articolo 357 del regolamento approvato con decreto del 25 novembre 1866, nel quale si legge: « se il creditore è illetterato vi appone un segno di croce, alla presenza di due testimoni che sottoscrivono all'atto del pagamento. » Ed aveva una corrispondente disposizione nel Codice Austriaco all'articolo 886 e nel Codice Albertino all'articolo 1433.

Vero è che non ostante che questa disposizione si trovi scritta nel regolamento del 1866, non è ugualmente applicata in tutte le provincie del Regno; nelle provincie Venete e Mantovana dove vige tuttora il Codice Austriaco, si contentano di quel modo di prova per qualunque somma nelle altre provincie del Regno dove

è in attività il Codice italiano, se ne contentano per i pagamenti non eccedenti le 500 lire, perchè appunto fino a 500 lire è ammessa la prova testimoniale. Per somme maggiori non se ne contentano, e ne nascono quindi, tanti e tali disturbi che l'Amministrazione terrebbe moltissimo a che fosse codesta disposizione mantenuta quale è stata votata dalla Camera dei deputati.

A tutta riprova, io mi permetterò di leggere al Senato un rapporto testè comunicato all'onorevole Signor Ministro delle Finanze, dalla Direzione Generale del Tesoro, la quale insiste perchè di questa disposizione scritta nell'articolo 38, come di altra relativa ai sequestri, sulla quale occorrerà di aprire la discussione in alcuna delle venturose tornate, si decreti subito l'attivazione prima ancora che venga attivata la legge che si sta discutendo. E ciò appunto per i molli imbarazzi che ne vengono quando si hanno a fare pagamenti a queste persone illetterate.

Ecco come si esprime il rapporto che ho dianzi menzionato:

• Fra le disposizioni contenute nel progetto di legge intorno all'amministrazione ed alla contabilità dello Stato, che sta dinanzi al Senato del Regno, due segnatamente si appalesano di somma urgenza, e sono quelle recate dal primo capoverso dell'articolo 41; risguardanti il modo con cui deggiono dar quietanza gli illetterati; e dagli articoli 58 e 59 concernenti i sequestri e gli altri atti aventi per iscopo d'impedire il pagamento di somme dovute dallo Stato.

« Al presente, la quietanza con segno di croce è ammissibile per qualunque somma soltanto nelle provincie Venete e Mantovana; nelle altre, non vale che per le somme di lire 500, o meno, analogamente alle disposizioni del Codice Civile, per le maggiori, occorrendo quietanza per atto pubblico, o col mezzo di Procuratore legalmente costituito. Le quietanze per atto pubblico recano molestie ai creditori, toroano d'aggravio allo Stato, dovendo le relative spese stare a carico del debitore, giusta l'articolo 1250 del detto Codice, e sono cagione di lavoro per gli uffici pubblici, atteso le pratiche occorrenti per il pagamento delle spese stesse.....

Addimostrata per tutto ciò la necessità di pronti provvedimenti, e considerato che quelli contenuti in proposito nel primo capoverso dell'articolo 41 e negli articoli 58 e 59 del progetto di legge che sta per discutersi in Senato potrebbero essere attuati indipendentemente dalle altre disposizioni, appena venisse tradotto in legge il progetto stesso, a somiglianza di quanto venne fatto per l'art. 23 della legge 19 luglio ultimo numero 4180, il sottoscritto sottopone all'Eccellenza del Signor Ministro delle Finanze, onde nella sua saviczza, vegga se fosse conveniente ed opportuno di proporre la corrispondente modificazione all'art. 73 del citato progetto. »

L'art. 73 rinvia l'attuazione della legge ad un tempo non ancora stabilito, e quindi è tanta la premura che

la Direzione generale del Tesoro dimostra a che si adottino questi provvedimenti che farebbe istanza perchè i citati articoli della presente legge si facessero immediatamente entrare in vigore.

Io riconosco certamente il rispetto in che deve esser tenuto il Codice Civile del Regno; intendo ancor io pienamente come non si debbano fare modificazioni alle disposizioni nello stesso Codice contenute senza gravi e potenti motivi; ma questi motivi, mi pare che concorrano ad evidenza nell'interesse dell'Amministrazione e dei privati, e anche per una ragione speciale. Voi avete, o Signori, nella tornata di ieri, nell'articolo 11 elevato alla qualità ed all'Ufficio di Notaro il Segretario addetto a ricevere gli atti dell'Amministrazione alla quale egli appartiene. Ora a me pare che se si dà tanta autorità a questo pubblico funzionario, si debba concedere alla stessa Amministrazione quella di autenticare in certo modo gli atti che si consumano alla presenza e per l'intervento dei suoi pubblici ufficiali. Quando si fa un pagamento in una pubblica cassa, si fa da un agente governativo, che ne ritira la ricevuta nel modo come la può ritirare, cioè facendo fare un segno dall'illetterato, e circondandosi di tutte quelle garanzie che sono state trovate sufficienti presso altre legislazioni, anche per pagamenti fra particolari, cioè a dire, alla presenza di due testimoni. Quanto poi alle maggiori garanzie dalle quali si vorrebbe circondato quel pagamento dall'onorevole Poggi, non mi è parso che non ne abbia articolata nessuna o quella che i testimoni non siano parenti del pagatore....

Senatore Poggi. Domando la parola.

Commisario Regio.... Questa mi pare che debba essere una condizione alla quale debbono anche gli agenti uniformarsi senza dubbio nei pagamenti delle somme per conto dello Stato. Certo non si potranno prendere testimoni che abbiano rapporti di parentela, o che si trovino in quelle condizioni nelle quali non potrebbero fare da testimoni nè per chi paga nè per chi riscuote; quando si trattasse di fare un atto notavile. Questo apparisce bastantemente chiaro dal contesto dell'articolo, e potrebbe senza dubbio formar tema di disposizione apposita di regolamento, senza che si riscontrino l'opportunità del rinvio che di quest'articolo l'onorevole Poggi proponeva.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Una delle difficoltà maggiori che avevo affacciato rispetto a questa disposizione non è stata forse avvertita o ben intesa dall'onorevole Commisario Regio; il pericolo cioè che si presentino al Tesoriere persone le quali si spaccino per essere i titolari del mandato, e che non conoscendole, il pagatore creda a due testimoni che sono condotti da un imbroglione dinanzi di lui; e vi può essere pure il pericolo, (perchè in questa legge di diffidenza bisogna prevedere tutti i casi), che un Tesoriere possa defrau-

dare il vero padrone, possa fare il pagamento non al vero proprietario, non al vero creditore. Ora, quando il Codice ha istituito una norma comune su questa materia di diritto civile, perchè si tratta di pagare a quello che deve avere e non ad altri, queste regole debbono essere osservate sia tra i cittadini fra loro, sia tra i cittadini e l'Amministrazione pubblica, e non vi si può così facilmente derogare. Se mi si dice che i funzionari pubblici debbono essere tenuti in maggior riguardo, che debbono essere più creduti, io ammetterò questo principio fino ad un certo punto. Non s'impone forse ad un Ministro di non fare uno storno di una somma da un articolo all'altro dello stesso capitolo del suo bilancio? Egli non dispone di una somma senza un Decreto reale, e poi aperto il Parlamento, questa spesa si converte subito in un progetto di legge.

Io dico vi è ragione di porsi in guardia per cose ancor più gravi di questa. Ad un Ministro, per esempio, non si dirà che la sua spesa è stata fatta in un modo fraudolento, ma non ostante non la può fare che nei modi che ho testè indicati. Si tratta di diritto comune, o Signori: qui si correrebbe rischio di veder pagato un individuo che non sia il vero creditore. Il Tesoriere paga dietro la semplice garanzia di un crocesegno: si presenta allora il vero creditore ed egli risponde: ma io ho già pagato. Gli è perciò che io chiedo al Senato di circondare l'eccezione alla regola generale con maggiori garanzie, che non sono queste. Occorre che quando una persona si presenta a riscuotere un mandato, il pagatore si assicuri che quello sia il vero titolare, o che vi siano i testimoni che lo conoscano e di più che non siano parenti nè del pagatore, nè del titolare.

Con questa garanzia potrà passare la legge, altrimenti sarà pericolosa, perchè andrebbe anche contro le disposizioni del Codice civile.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io credo che l'onorevole Senatore Poggi si preoccupi di due cose; che il pagatore possa essere ingannato, che il pagatore possa ingannare. Questi sono i due casi.

Il pagatore può essere ingannato; e questa fu una preoccupazione che fermò anche la Camera dei Deputati, la quale sulla proposta, non ricordo di quale Deputato, volle aggiungere quello che nella prima redazione non vi era; cioè che i testimoni fossero conosciuti da chi paga. Difatti l'articolo dice: « E da due testimoni da lui conosciuti. » Quindi, se ci li conosce, saprà che persone sono e se meritano, o non meritano fede; conseguentemente darà loro retta, se troverà che siano meritevoli di essere creduti, altrimenti non crederà alla loro deposizione e non pagherà.

Vi è l'altro caso, che il pagatore possa mettersi di accordo coi testimoni e quindi che faccia le viste di pagare a quello che deve riscuotere, e che invece si

prenda il danaro per sé, o per altre persone colle quali siasi inteso.

Ma in questo caso vi è il Procuratore del Re che deve pure fare qualche cosa, e quindi io non credo che sia il caso di preoccuparsene in una legge quale è la presente.

Quello cui potrebbe aderirsi, a senso mio almeno, è che dopo le parole: *testimonii da loro conosciuti*, fosse aggiunto: *e idonei*.

Così si escluderebbe che potessero essere parenti, e si metterebbe nella condizione il pagatore che voglia fare regolarmente il pagamento di curare che i testimoni abbiano tutti i requisiti richiesti.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Mi pare che benissimo il Commissario Regio abbia distinto due casi di possibile abuso.

Il caso in cui la frode venga dal privato che tenti appropriarsi una somma dovuta ad altri; ed il caso non è temibile quando il tesoriere deve conoscere i due testimoni.

Il caso apparentemente più grave, è il caso in cui sia il tesoriere che volesse abusare, ma qui devo richiamare il Senato a considerare che neppure questo caso è temibile. Se un tesoriere si proponesse un tale abuso di fiducia, anzichè esporsi ad andare all'*Assise* con due complici coi quali avrebbe dovuto avere il proposito di dividere il lucro, troverebbe più presto fatto di fuggire con tutto il danaro di cui è depositario.

La Commissione ha mostrato nell'esame di questo disegno di legge quanto sia gelosa di non concedere che con leggi speciali si modificchino i Codici: ma il Codice Civile è fatto per tutti i Cittadini, mentre qui si tratta di una disposizione relativa ad una data classe di Ufficiali che pur danno speciali garanzie e morali, e materiali.

Questo sistema era generalmente in uso prima che fosse pubblicato il Codice italiano e non ha mai dato ragione di lamenti.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io prego il Senato di considerare che è generale il lamento contro il troppo gran numero di formalità delle nostre amministrazioni.

Questo lamento è tanto generale che io, ne sono testimonii gli onorevoli membri della Commissione di finanza, me lo sono sentito fare persino da alcuni dei nostri Colleghi.

Ora, o Signori, perchè vogliamo noi andare a complicare maggiormente, a mantenere delle formule, le quali, come ben diceva l'onorevole Relatore della Commissione, non c'erano avanti la pubblicazione del Codice Civile e senza che ne nascessero inconvenienti di sorta?

Io credo anzi, che sia questa l'occasione in cui bisogna vedere di diminuire tutte queste formalità, le quali, non conviene dissimularcelo, sono causa di malcontento pel paese.

Io prego dunque il Senato di adottare l'articolo come fu proposto dalla Commissione, e di non rinviarlo alla Commissione medesima.

Presidente. Domando al Senato se acconsente che il Senatore Poggi che ha già parlato due volte.....

Voci. Parli, parli.

Senatore Poggi. Io non intendo di proporre una questione di semplice forma, credo di essere nemico delle forme e vorrei che tutte le forme inutili che hanno l'apparenza di garanzia fossero tolte di mezzo perchè in fatto non garantiscono nulla.

Ma qui si tratta di forma sostanziale; si tratta di trovare il modo di accertarsi che colui che si presenta a riscuotere è il tale, vale a dire Tizio o Caio; ed è perciò necessario che o il pagatore o i testimoni lo conoscano.

Non vuol dir nulla che i testimoni devono assistere al crocesegno; ma che poi i testimoni abbiano anche a riconoscere la persona che si qualifica come titolare, l'articolo non lo dice e questa è cosa assai importante.

Non basta che uno dichiari di essere il tale perchè ha il mandato in mano; il pagatore o deve conoscerlo di persona o dee avere altri che lo affermino.

Ma questa cosa non bisogna rimetterla al buon senso; qui si tratta di derogare al diritto comune, alle forme sostanziali. Bisogna dunque dire: conosciuto dal pagatore e da due testimoni da lui conosciuti, i quali dichiarino di conoscere quel tale, e si sottoscrivano.

Ma se non vi è questa garanzia, si corre grave rischio.

Presidente. Scriva il suo emendamento.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Credo che non possa venire il dubbio che si trovino testimoni, i quali depongano che Tizio è il tale, mentre non lo conoscono.

Senatore Fenzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Fenzi. Quando la legge volle dispensare dal conoscere la persona che riscuote, lo ha fatto nei dovuti termini. Difatti nel pagamento delle cambiali, purchè sieno pagate a scadenza, il pagamento è fatto regolarmente; e perchè? perchè la legge lo dice. Chi paga la cambiale alla sua scadenza, è reputato legalmente esonerato. Ma se uno la paga avanti alla scadenza, bisogna che conosca la persona a cui la paga, perchè è responsabile d'averla pagata. E vi ha ragione in questo come in quello che diceva testè l'onorevole Senatore Poggi; perchè siccome nella cambiale sarebbe impossibile verificare tutte le firme, e conoscere tutte le gire che sono su di essa, così la legge, riconoscendo che quella verificaione era impossibile, perchè una cambiale può avere parec-

chie gire, una di Costantinopoli, per esempio, una di Pietroburgo, una di Berlino, e riesce difficile verificare tutte queste firme; è inutile perciò la precauzione di conoscere la persona che riscuote, e la legge ha detto che chi paga a scadenza, è reputato come abbia regolarmente pagato il recapito. Non è però regolarmente reputato liberato avanti la scadenza, perchè chi avesse perduto una cambiale possa aver tempo di fare opposizione, e se vi è opposizione, non si deve pagare.

Ora, quando si presenta uno a riscuotere alla tesoreria dello Stato, bisogna che il tesoriere lo conosca e quello che deve riscuotere deve farsi conoscere; peggio per lui se non vi ha alcuno che lo conosca ed attesti che egli è precisamente quello che deve riscuotere, e se non sa sottoscrivere, faccia quello che la legge prescrive.

Dico di più: quando vi è una disposizione nel Codice civile, che prescrive le forme che devono essere osservate, non si può derogare a queste prescrizioni senza che ci sia un articolo di legge, che dica precisamente quello che deve farsi, e le precauzioni che debbono tener luogo di quelle che il Codice civile ha ordinate.

Presidente. Il Senatore Poggi propone, che invece di dire: *Quando portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti che sottoscriveranno*: si dica: *Quando portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti, e che dichiarando di conoscere i titolari si sottoscriveranno sotto il croce segno.*

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato).

Senatore Duchoqué, Relatore. La Commissione non accetta perchè ritiene implicito nella disposizione questo concetto che era pur nella pratica.

Ministro delle Finanze. Io non intendo di oppormi ad una questione di parole: ma parmi, che quando si dice, che vi devono essere due testimoni che attestino, ritengo che questi debbono conoscerlo, e che non vi sia bisogno di dirlo.

Senatore Fenzi. Attestino cioè che ha firmato la persona che poteva firmare e non un'altra.

Ministro delle Finanze. Io non intendo oppormi all'emendamento, perchè, ripeto, non voglio fare una questione di parole; ma dichiaro francamente che lo credo inutile.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Accettando l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Poggi si incorre in quest'inconveniente, che cioè si costringe a fare un verbale, si costringe a verbalizzare quello che accade; la dichiarazione che quei testimoni conoscono la persona a cui si fa il pagamento, bisogna che emerga

dallo stesso atto. Questa prescrizione viene tanto naturalmente, che il dirlo o non dirlo è inutile; ma quando se ne facesse precetto di legge, ne verrebbe, l'inconveniente d'impegnare ad adempiere una formalità di più, che potrebbe in qualche caso e per tanti motivi non essere adempiuta, e quindi dar luogo a questioni.

Presidente. Metterò ai voti la proposta del Senatore Poggi.

Senatore Duchoqué, Relatore. Mi rimetto al giudizio del Senato. Mi pare cosa inutile, ma qualcuno della Commissione crederebbe, che si debba lasciare l'articolo qual è, ed aggiungere che la sottoscrizione dei testimoni farà prova che i testimoni conoscevano il titolare.

Senatore Fenzi Feggio.

Senatore Duchoqué, Relatore. Quello che ha detto il Commissario Regio, è molto giusto: converrebbe fare un verbale.

Presidente. Il Senatore Poggi accetta la dizione proposta dal Relatore?

Senatore Poggi. Io insisto: faccia il Senato quello che crede.

Se vuole rimettere il mio emendamento alla Commissione perchè ci pensi....

Senatore Fenzi. Oh! questo sì.

Ministro delle Finanze. Io mi oppongo al rinvio. Mi pare che l'articolo è abbastanza chiaro, e che

quando vuole la presenza di due testimoni, vuole che sia constatata da questi due testimoni l'identità della persona che esige.

Quindi è inutile ogni ulteriore dichiarazione.

Del resto, ripeto che invece del rinvio, accetterei l'ultima frase proposta dalla Commissione.

Senatore Astengo. Faccio osservare al Ministro, che l'articolo com'è redatto non richiede testimoni che per la formalità del crocesegno.

L'articolo dice: *quando portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore, e di due testimoni*: dunque purchè i testimoni abbiano veduto il segno di croce, sarebbe eseguito il disposto della legge, ma l'identità della persona non sarebbe in niun modo attestata.

Voci. Si rinvi l'articolo alla Commissione.

Senatore Scialola. Si lasci l'articolo qual è coll'aggiunta della frase proposta dal Relatore.

Senatore Farina. Io propongo il rinvio alla Commissione, perchè aggiunga all'articolo la frase che ha testè espressa.

Presidente. Siccome molti signori Senatori si sono allontanati dall'Aula, si rimanda la discussione di quest'articolo a domani.

Domani seduta alle due pel seguito della discussione di questo progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 6).